

Prot. N. ORPUM.2019.43752

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 16.5.2019

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 29

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134
000000 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA CACCIA, 17
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO, 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 10 del 18 febbraio 2019, Istruzioni Operative n. 11 del 18 febbraio 2019 - Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2019.

In riferimento alle Istruzioni Operative n. 10 del 18 febbraio 2019, i paragrafi 7, 7.1, 7.2 sono sostituiti dai seguenti:

7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al par. 9.2.

A seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/766 dell'14 maggio 2019 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, e del DM n. AOOGAB 5321 del 15 maggio 2019, i termini per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 sono modificati come di seguito riportato:

7.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 e antecedenti

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2019, ai sensi dell'art. 1 del Reg. 2019/766 e dell'art. 12 del Reg. (UE) 640/2014, sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **17 giugno 2019**;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **17 giugno 2019**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

7.2 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **12 luglio 2019** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **17 giugno 2019** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **12 luglio 2019**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **12 luglio 2019** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.



In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

In riferimento alle Istruzioni Operative n. 11 del 18 febbraio 2019, i paragrafi 8, 8.1, 8.2, 8.4 sono sostituiti dai seguenti:

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al par.9.3.

A seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/766 dell'14 maggio 2019 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, e del DM n. AOOGAB 5321 del 15 maggio 2019, i termini per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 sono modificati come di seguito riportato:

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2019, ai sensi dell'art. 1 del Reg. 2019/766 e dell'art. 12 del Reg. (UE) 640/2014, sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **17 giugno 2019**;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **17 giugno 2019**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2019**

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

8.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **12 luglio 2019** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **17 giugno 2019** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **12 luglio 2019**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **12 luglio 2019** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

8.2 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

L'autorità competente (Regione) determina la irricevibilità di una **Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:**

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

In questi casi la rinuncia non può essere consentita.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.agea.gov.it.

Il Direttore
(Dott. Francesco Martinelli)